



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011-RINVIO DELL'ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' ECONONICO-PATRIMONIALE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **dodici** e minuti **cinquanta** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ***ordinaria** ed in seduta pubblica di ***** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	Sì
3. Loi Aldo - Consigliere	Sì
4. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
5. Pili Augusto - Consigliere	Sì
6. Pili Giuseppe Michele - Assessore	No
7. Calledda Emanuele - Consigliere	No
8. Paba Katia - Consigliere	Sì
9. Poddie Iole - Consigliere	No
10. Fontana Paolo - Consigliere	No
11. Fontana Laura - Consigliere	No
12. Manca Sara - Consigliere	no
13. Daga Salvatore	si
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l’impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

Preso atto che con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 118/2011, dispone:

- all’art. 232, comma 2, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”;*
- all’art. 233-bis, comma 3, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”;*

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una esclusione del 2017 dall'obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti;

Considerato che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l'esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all'esercizio 2016 compreso;

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 19 del 16/08/2016 con la quale l'Ente si avvaleva delle facoltà previste dagli artt. 232, comma 2 e 233-bis, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e veniva disposto il rinvio fino all'esercizio 2017 della tenuta della contabilità economico patrimoniale ivi compresa quindi, secondo quanto disposto dall' all. 4/3 al D.Lgs n. 118/2011, la gestione del piano dei conti integrato;

Acquisito quanto riportato dalla Commissione Arconet in risposta alla FAQ 30 che in stralcio testualmente recita [...] *"gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico"* [...];

Dato atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità;

Ritenuto necessario ribadire la volontà di esercitare anche per il 2017 il rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Considerato che l'avvio e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale comportano la necessità di applicare nuove conoscenze specialistiche che integrino le regole della partita doppia con la contabilità finanziaria;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili ed implica diverse competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo senza precedenti;

Ricordato che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente a tutti gli enti, a partire dall'esercizio 2016:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale ed in

particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;

- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs n. 118/2011;

Considerato che la competenza all'adozione del presente atto vada ascritta al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *"i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...)* sono oggetto di approvazione del Consiglio";

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti : votanti 7 – favorevoli 6 – astenuta 1 (cons. Paba Katia)

DELIBERA

1) di rinviare, anche per l'esercizio finanziario 2017, così come disposto dagli articoli 232 e 233 del D.Lgs 267/2000 ed interpretato dalla Commissione Arconet nella propria riunione dello scorso 22 marzo e ribadito nella risposta alla FAQ 30 in premessa riportata:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)


I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO**: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Ssa Rosanna Lai)
Prot. 3615/2018

Sotto il profilo **CONTABILE**: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)
Prot. 3615/2018



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.TO Mamei Gualtiero

Il Segretario Comunale
F.TO Dr. Santus Claudio Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **in corso di pubblicazione**, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ 23.7.2018 _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li _____ 23.7.2018 _____


Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome
a.manca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- X E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n...3965..... in data.....23.7.2018.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al , senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ...23.7.2018.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.



Il Segretario Comunale
Dr. Santus Claudio Alberto